

Annullamento di un'aggiudicazione per verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria: fondata si appalesa la censura con la quale la A.T.I. ricorrente denuncia che la stazione appaltante ha fondato il potere di revisione della anomalia dell'offerta anziché sul riesame delle condizioni contrattuali originariamente proposte, su eventi successivi alla stipulazione del contratto, e, in particolare, sulla nota con la quale essa si doleva del fatto che, a seguito dei servizi aggiuntivi imposti dall'Amministrazione, l'esecuzione del contratto era divenuta onerosa ed antieconomica. (di conseguenza viene annullato anche l'atto di incameramento della cauzione definitiva)

la giurisdizione sull'annullamento in autotutela della aggiudicazione spetta al GA in quanto si tratta di un provvedimento che la p.a. adotta nell'esercizio di poteri di supremazia relativi alla fase della scelta del contraente e non nell'ambito della gestione paritetica del rapporto contrattuale: la soddisfazione dell'interesse della ricorrente potrà avvenire sul piano risarcitorio in quanto l'annullamento dell'atto di autotutela con il quale l'Amministrazione ha "revocato" l'aggiudicazione del servizio, consente di qualificare in termini di inadempimento contrattuale la sua anticipata interruzione.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, riconosce pacificamente alla p.a. il potere di annullare l'aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto qualora sussistano i presupposti del ricorso alla cd. "autotutela", comunemente ravvisati nella illegittimità dell'atto annullato e nella sussistenza di un interesse pubblico da compararsi con quello del privato che abbia riposto un legittimo affidamento sulla stabilità dei suoi effetti; (discorso diverso andrebbe fatto con riguardo alla revoca della aggiudicazione per motivi di opportunità e convenienza la quale, qualora intervenga dopo la costituzione del rapporto contrattuale, pare difficilmente distinguibile dal recesso). _Tale regola vale anche con riguardo all'accertamento relativo alla anomalia delle offerte, che, qualora viziato da profili di illegittimità, può essere rivisto in un momento successivo alla stipulazione del contratto, posto che, anche dopo tale momento (e specie se l'appalto è ancora nella fase iniziale) la p.a. conserva il proprio interesse ad evitare che l'eccessivo ribasso del corrispettivo offerto influisca negativamente sulla corretta esecuzione del servizio._ Invero, l'accertamento della anomalia dell'offerta, ancorché possa essere effettuato in via di autotutela anche dopo la stipulazione del contratto, deve comunque avere esclusivo riguardo agli elementi costitutivi "originari" della proposta contrattuale formulata in sede di partecipazione alla gara, e giammai può tenere in considerazione elementi di fatto successivi attinenti la fase di esecuzione del contratto. Sicché, appare del tutto illogico il fatto che la Stazione appaltante abbia basato il proprio giudizio su una dichiarazione dell'ATI che traeva spunto da varianti contrattuali da essa imposte dopo l'inizio del rapporto contrattuale._ L'annullamento dell'atto impugnato travolge altresì i presupposti sui quali la Azienda Ospedaliera ha fondato l'incameramento della cauzione, rendendo, quindi, superfluo l'esame delle specifiche censure formulate a tale riguardo nel ricorso.

Merita di essere segnalata la sentenza numero 6171 del 31 dicembre 2008, emessa dal Tar Lombardia, Milano

< Nel caso di specie, l'atto impugnato, pur autoqualificandosi come "revoca" dell'affidamento del servizio, non è stato motivato in relazione ad un inadempimento contrattuale imputato alla A.T.I. e nemmeno ad una volontà dell'amministrazione di far cessare anticipatamente il rapporto contrattuale in conseguenza di un ripensamento in ordine alla sua convenienza. Si può quindi escludere che esso costituisca esercizio del potere negoziale di risoluzione del contratto per grave inadempimento, o che integri un atto di recesso (la cui cognizione spetterebbe al giudice ordinario).

L'Amministrazione, invece, si è richiamata al potere di verifica delle offerte anormalmente basse, previsto all'epoca, in materia di appalti di servizi, dall'art. 25 del D.Lgs 157 del 1995, che essa aveva attivato con le sue richieste di chiarimenti in merito all'offerta presentata dalla A.T.I. ALFA in data 31 gennaio 1997 e in data 30 luglio 1997. E, sempre nell'esercizio di tale potere, ha tenuto conto della risposta fornita a tali richieste dall'ATI aggiudicataria, sia pur incorrendo nelle incongruenze di cui si dirà successivamente.

Non pare dubbio, quindi, che, a prescindere dal nomen juris di “revoca” attribuito all’atto, l’Amministrazione abbia inteso esercitare, sia pur in autotutela, un potere tipico della fase pubblicistica di formazione del contratto. Non rilevano in senso contrario le deduzioni contenute nella memoria di costituzione della Azienda Ospedaliera la quale fa menzione di presunte inadempienze che avrebbero preceduto la risoluzione del contratto. Si tratta infatti di mere affermazioni difensive che fanno riferimento ad atti di cui nella delibera impugnata non si fa menzione alcuna.

Chiarito quanto sopra è da respingersi l’assunto secondo cui l’aggiudicazione definitiva e la conseguente stipulazione del contratto impedirebbero all’Amministrazione di rie-saminare gli atti relativi alla fase di formazione del contratto.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, riconosce pacificamente alla p.a. il potere di annullare l’aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto qualora sussistano i presupposti del ricorso alla cd. “autotutela”, comunemente ravvisati nella illegittimità dell’atto annullato e nella sussistenza di un interesse pubblico da compararsi con quello del privato che abbia riposto un legittimo affidamento sulla stabilità dei suoi effetti (Cons. Stato, IV, 21/10/2006 n. 6456; TAR Puglia, Bari, 29/03/2007 n. 944; discorso diverso andrebbe fatto con riguardo alla revoca della aggiudicazione per motivi di opportunità e convenienza la quale, qualora intervenga dopo la costituzione del rapporto contrattuale, pare difficilmente distinguibile dal recesso).

Tale regola vale anche con riguardo all’accertamento relativo alla anomalia delle offerte, che, qualora viziato da profili di illegittimità, può essere rivisto in un momento successivo alla stipulazione del contratto, posto che, anche dopo tale momento (e specie se l’appalto è ancora nella fase iniziale) la p.a. conserva il proprio interesse ad evitare che l’eccessivo ribasso del corrispettivo offerto influisca negativamente sulla corretta esecuzione del servizio.

Le considerazioni di cui sopra consentono di rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione del GA e, al contempo, di dichiarare infondato il primo motivo del ricorso.

Segnatamente la giurisdizione sull’annullamento in autotutela della aggiudicazione spetta al GA in quanto si tratta di un provvedimento che la p.a. adotta nell’esercizio di poteri di supremazia relativi alla fase della scelta del contraente e non nell’ambito della gestione paritetica del rapporto contrattuale (Cons. Stato; V, 5/05/1998 n. 677 ma si veda sul punto anche Cass. S.U. 28/08/2008 n. 21928).

Per le medesime ragioni di cui sopra va dichiarato infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale l’esponente rivolge contro il provvedimento impugnato una censura (mancata contestazione dell’inadempimento) che è del tutto estranea alla sua natura autoritativa.

Fondata si appalesa, invece, la terza censura con la quale la A.T.I. ricorrente denuncia che la stazione appaltante ha fondato il potere di revisione della anomalia dell’offerta anziché sul riesame delle condizioni contrattuali originariamente proposte, su eventi successivi alla stipulazione del contratto, e, in particolare, sulla nota del 31/7/1997 con la quale essa si doleva del fatto che, a seguito dei servizi aggiuntivi imposti dall’Amministrazione, l’esecuzione del contratto era divenuta onerosa ed antieconomica.

Invero, l’accertamento della anomalia dell’offerta, ancorché possa essere effettuato in via di autotutela anche dopo la stipulazione del contratto, deve comunque avere esclusivo riguardo agli elementi costitutivi “originari” della proposta contrattuale formulata in sede di partecipazione alla gara, e giammai può tenere in considerazione elementi di fatto successivi attinenti la fase di esecuzione del contratto. Sicché, appare del tutto illogico il fatto che la Stazione appaltante abbia basato il proprio giudizio su una dichiarazione dell’ATI che traeva spunto da varianti contrattuali da essa imposte dopo l’inizio del rapporto contrattuale.

L'accoglimento del terzo motivo, che si basa su considerazioni di ordine sostanziale, riveste carattere assorbente sia rispetto alle successive censure che denunciano la violazione di norme procedurali attinenti la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale.

L'annullamento dell'atto impugnato travolge altresì i presupposti sui quali la Azienda Ospedaliera ha fondato l'incameramento della cauzione, rendendo, quindi, superfluo l'esame delle specifiche censure formulate a tale riguardo nel ricorso.

Va invece respinta per carenza di interesse l'impugnazione della parte della delibera commissariale del 3 settembre 1997 nella parte in cui affida il servizio ad altra impresa. Invero, il periodo del servizio affidato alla cooperativa controinteressata è oramai ampiamente spirato e nessuna specifica utilità potrebbe quindi avere l'annullamento dell'atto che ne ha disposto l'affidamento.

La soddisfazione dell'interesse della ricorrente potrà invece avvenire sul piano risarcitorio in quanto l'annullamento dell'atto di autotutela con il quale l'Amministrazione ha "revocato" l'aggiudicazione del servizio, consente di qualificare in termini di inadempimento contrattuale la sua anticipata interruzione.>

A cura di Sonia Lazzini

T.A.R. Lombardia-Milano – Sez. III - Sentenza 29 dicembre 2008, n. 6171



N. 6171/08 Reg. Sent.

N. 4667/97 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione III)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4667 del 1997 proposto dalla ALFA a r.l. (già S.r.l. ALFA) in qualità di capogruppo mandataria della A.T.I. ALFA-ALFA2 con gli avv.ti Andrea Abbamonte e Dario De Pascale ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Milano in via Cesare Battisti n. 31

contro

Azienda Ospedaliera Ospedali Civili di Brescia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Massari e Lucio Mazzotti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano via Visconti di Modrone 7

e nei confronti di

BETA.Coop – Consorzio a r.l. con l'avv. Maurizio Saladino nel cui studio in via Fontana n. 1 Milano è elettivamente domiciliata

per l'annullamento

- della nota in data 4 settembre 1997 con la quale il Commissario Straordinario della Azienda Ospedaliera Ospedali Civili di Brescia ha revocato l'incarico di servizi di pulizia;
- della delibera n. 2829 del 3 settembre 1997 del Commissario Straordinario avente ad oggetto la risoluzione del contratto ed aggiudicazione ad altra ditta mediante trattativa privata del contratto relativo al servizio di pulizia per un periodo di mesi quattro;
- nonché di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio della A.O. Ospedali Civili di Brescia e della controinteressata BETA.Coop.

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del giorno 27/11/2008 il dr. Raffaello Gisondi;

Uditi gli avvocati delle parti come da separato verbale;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con delibera commissariale in data 19/12/1996 (prot. n. 4255/13095) l'Azienda Ospedaliera Ospedali Civili di Brescia, a seguito dello svolgimento di pubblico incanto, aggiudicava alla

A.T.I. ALFA - ALFA2 il servizio di pulizia delle superfici piane e verticali dei plessi ospedalieri per la durata di 36 mesi.

Il monte ore mensile previsto dal capitolato era quantificato orientativamente in ore 8.200 mensili.

Il servizio veniva avviato in data 1/1/1997.

Con nota del 31 gennaio 1997 l'Amministrazione chiedeva alla ditta aggiudicataria chiarimenti scritti in merito agli elementi costitutivi della offerta.

L'Amministrazione con successivi provvedimenti del 20/02/1997 e del 22/05/1997 affidava alla A.T.I. ALFA una serie di "servizi aggiuntivi" che comportavano una lievitazione del monte ore mensili originariamente previsto.

In data 30/7/1997 l'Azienda Ospedaliera rinnovava la richiesta di chiarimenti in relazione agli elementi costitutivi della offerta alla quale la A.T.I. ricorrente dava risposta con propria nota del 31/7/1997. Ivi veniva messo in luce che, a seguito dell'aumento del monte ore mensile da 8.200 a 12.000 ore, l'esecuzione dell'appalto era divenuta diseconomica.

A seguito dell'invio di tale nota l'Amministrazione appaltante, con deliberazione commissariale n. 2829 del 3 settembre 1997, revocava l'affidamento del servizio di pulizia a cagione della anomalia della offerta presentata dalla A.T.I. aggiudicataria.

Avverso tale atto ha proposto ricorso l'interessata sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) *Violazione del giusto procedimento. Violazione dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923 n. 2440. Violazione del bando di gara. Illogicità della azione amministrativa. Violazione dell'art. 25 del .Lgs 157/95*

L'amministrazione a seguito della conclusione dell'incanto con il verbale di aggiudicazione avrebbe perduto il potere di valutare le eventuali anomalie delle offerte presentate dalle

imprese partecipanti. Tale valutazione, infatti, è propria della fase di formazione del contratto, esauritasi la quale la stazione appaltante verrebbe a trovarsi in rapporti esclusivamente paritetici con la ditta aggiudicataria senza più poter esercitare poteri pubblicistici di alcun tipo.

2) Violazione dell'art. 25 del D.Lgs 157/95. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell'art. 17 del capitolato speciale.

L'azienda avrebbe risolto il contratto senza effettuare la preventiva contestazione degli addebiti prevista dall'art. 17 del capitolato speciale.

3) Violazione dell'art. 25 del D.Lgs 157/95. Violazione del giusto procedimento.

I motivi sui quali l'Amministrazione ha basato il giudizio di anomalia dell'offerta presentata dalla A.T.I. ricorrente sarebbero del tutto diversi da quelli in relazione ai quali siffatto potere potrebbe essere esercitato. Infatti, la diseconomicità sopravvenuta dell'appalto, conseguente alle varianti che la p.a. aveva imposto, non implicava affatto che l'originaria offerta presentata dal raggruppamento fosse anormalmente bassa.

Inoltre, l'Azienda Ospedaliera avrebbe omesso di richiedere all'impresa i necessari chiarimenti prima di procedere alla revoca dell'incarico.

4) Violazione dell'art. 25 del D.Lgs 157/95. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell'art. 28 del capitolato speciale.

L'annullamento della aggiudicazione per anomalia dell'offerta avrebbe al più potuto comportare l'incameramento della cauzione provvisoria. Invece l'Amministrazione avrebbe escusso la cauzione definitiva presentata a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. E ciò senza che la Stazione appaltante abbia mai contestato alla A.T.I. ricorrente alcun inadempimento.

5) Violazione del giusto procedimento. Violazione degli artt. 3 e 7 della L. 241/90. Eccesso

di potere per travisamento, difetto di istruttoria e sviamento.

L'Amministrazione avrebbe revocato l'aggiudicazione senza preventivamente udire le ragioni della ditta appaltatrice, come impone l'art. 7 della L. 241/90. L'omessa partecipazione al procedimento ha impedito alla ricorrente di fornire i suoi chiarimenti in ordine al significato della sua nota del 31/7/1997, erroneamente ritenuta dalla Stazione appaltante come indice di una originaria anomalia dell'offerta.

Sempre sulla base di tale erroneo presupposto l'Amministrazione avrebbe poi affidato il servizio ad altra impresa ad un prezzo superiore di ben 100.000.000 di lire rispetto a quello offerto dalla A.T.I. ricorrente.

6) Violazione del giusto procedimento disparità di trattamento

L'affidamento del servizio ad una nuova impresa sarebbe stato operato mediante trattativa privata alla quale l'Azienda non avrebbe invitato la A.T.I. ALFA.

7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 64 del R.D. 827/224. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di motivazione.

La stazione appaltante avrebbe escusso la cauzione definitiva posta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, senza che mai vi sia stato un inadempimento da parte della A.T.I. appaltatrice.

Si sono costituite in giudizio tanto l'Azienda Ospedaliera Ospedali Civili di Brescia che la controinteressata BETA.Coop. per resistere al ricorso.

Alla udienza pubblica del giorno 27/11/2008, sentiti i difensori comparsi, che hanno insistito nelle rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

La A.T.I. ricorrente impugna il provvedimento con il quale la Azienda intimata ha revocato l'appalto per l'esecuzione del servizio di pulizia dei plessi ospedalieri ritenendo anomala

l'offerta da essa presentata.

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla Azienda Ospedaliera e dalla Cooperativa controinteressata.

A tal fine rileva preliminarmente la qualificazione del provvedimento impugnato come atto di risoluzione unilaterale del contratto di appalto, in quanto tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, oppure come provvedimento con il quale l'Amministrazione ha inteso esercitare poteri pubblicistici di autotutela attinenti la fase di formazione del contratto.

In base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale la qualificazione del provvedimento amministrativo deve prescindere dal *nomen juris* attribuitogli dall'amministrazione ed essere effettuata sulla base della corretta esegesi del potere da essa in concreto esercitato tenuto conto dei presupposti fattuali e normativi dell'atto, del suo contenuto, nonché del procedimento seguito dalla p.a. (Cons. Stato, IV, 16/10/2001 n. 5468; Cons. Stato IV, 31 ottobre 1996, n. 1183).

Nel caso di specie, l'atto impugnato, pur autoqualificandosi come "revoca" dell'affidamento del servizio, non è stato motivato in relazione ad un inadempimento contrattuale imputato alla A.T.I. e nemmeno ad una volontà dell'amministrazione di far cessare anticipatamente il rapporto contrattuale in conseguenza di un ripensamento in ordine alla sua convenienza. Si può quindi escludere che esso costituisca esercizio del potere negoziale di risoluzione del contratto per grave inadempimento, o che integri un atto di recesso (la cui cognizione spetterebbe al giudice ordinario).

L'Amministrazione, invece, si è richiamata al potere di verifica delle offerte anormalmente basse, previsto all'epoca, in materia di appalti di servizi, dall'art. 25 del D.Lgs 157 del 1995, che essa aveva attivato con le sue richieste di chiarimenti in merito all'offerta presentata dalla A.T.I ALFA in data 31 gennaio 1997 e in data 30 luglio 1997. E, sempre nell'esercizio di

tale potere, ha tenuto conto della risposta fornita a tali richieste dall'ATI aggiudicataria, sia pur incorrendo nelle incongruenze di cui si dirà successivamente.

Non pare dubbio, quindi, che, a prescindere dal *nomen juris* di “revoca” attribuito all'atto, l'Amministrazione abbia inteso esercitare, sia pur in autotutela, un potere tipico della fase pubblicistica di formazione del contratto. Non rilevano in senso contrario le deduzioni contenute nella memoria di costituzione della Azienda Ospedaliera la quale fa menzione di presunte inadempienze che avrebbero preceduto la risoluzione del contratto. Si tratta infatti di mere affermazioni difensive che fanno riferimento ad atti di cui nella delibera impugnata non si fa menzione alcuna.

Chiarito quanto sopra è da respingersi l'assunto secondo cui l'aggiudicazione definitiva e la conseguente stipulazione del contratto impedirebbero all'Amministrazione di riesaminare gli atti relativi alla fase di formazione del contratto.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, riconosce pacificamente alla p.a. il potere di annullare l'aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto qualora sussistano i presupposti del ricorso alla cd. “autotutela”, comunemente ravvisati nella illegittimità dell'atto annullato e nella sussistenza di un interesse pubblico da compararsi con quello del privato che abbia riposto un legittimo affidamento sulla stabilità dei suoi effetti (Cons. Stato, IV, 21/10/2006 n. 6456; TAR Puglia, Bari, 29/03/2007 n. 944; discorso diverso andrebbe fatto con riguardo alla revoca della aggiudicazione per motivi di opportunità e convenienza la quale, qualora intervenga dopo la costituzione del rapporto contrattuale, pare difficilmente distinguibile dal recesso).

Tale regola vale anche con riguardo all'accertamento relativo alla anomalia delle offerte, che, qualora viziato da profili di illegittimità, può essere rivisto in un momento successivo alla stipulazione del contratto, posto che, anche dopo tale momento (e specie se l'appalto è ancora nella fase iniziale) la p.a. conserva il proprio interesse ad evitare che l'eccessivo ribasso del

corrispettivo offerto influisca negativamente sulla corretta esecuzione del servizio.

Le considerazioni di cui sopra consentono di rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione del GA e, al contempo, di dichiarare infondato il primo motivo del ricorso.

Segnatamente la giurisdizione sull'annullamento in autotutela della aggiudicazione spetta al GA in quanto si tratta di un provvedimento che la p.a. adotta nell'esercizio di poteri di supremazia relativi alla fase della scelta del contraente e non nell'ambito della gestione paritetica del rapporto contrattuale (Cons. Stato; V, 5/05/1998 n. 677 ma si veda sul punto anche Cass. S.U. 28/08/2008 n. 21928).

Per le medesime ragioni di cui sopra va dichiarato infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale l'esponente rivolge contro il provvedimento impugnato una censura (mancata contestazione dell'inadempimento) che è del tutto estranea alla sua natura autoritativa.

Fondata si appalesa, invece, la terza censura con la quale la A.T.I. ricorrente denuncia che la stazione appaltante ha fondato il potere di revisione della anomalia dell'offerta anziché sul riesame delle condizioni contrattuali originariamente proposte, su eventi successivi alla stipulazione del contratto, e, in particolare, sulla nota del 31/7/1997 con la quale essa si doleva del fatto che, a seguito dei servizi aggiuntivi imposti dall'Amministrazione, l'esecuzione del contratto era divenuta onerosa ed antieconomica.

Invero, l'accertamento della anomalia dell'offerta, ancorché possa essere effettuato in via di autotutela anche dopo la stipulazione del contratto, deve comunque avere esclusivo riguardo agli elementi costitutivi "originari" della proposta contrattuale formulata in sede di partecipazione alla gara, e giammai può tenere in considerazione elementi di fatto successivi attinenti la fase di esecuzione del contratto. Sicchè, appare del tutto illogico il fatto che la Stazione appaltante abbia basato il proprio giudizio su una dichiarazione dell'ATI che traeva spunto da varianti contrattuali da essa imposte dopo l'inizio del rapporto contrattuale.

L'accoglimento del terzo motivo, che si basa su considerazioni di ordine sostanziale, riveste

carattere assorbente sia rispetto alle successive censure che denunciano la violazione di norme procedurali attinenti la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale.

L'annullamento dell'atto impugnato travolge altresì i presupposti sui quali la Azienda Ospedaliera ha fondato l'incameramento della cauzione, rendendo, quindi, superfluo l'esame delle specifiche censure formulate a tale riguardo nel ricorso.

Va invece respinta per carenza di interesse l'impugnazione della parte della delibera commissariale del 3 settembre 1997 nella parte in cui affida il servizio ad altra impresa. Invero, il periodo del servizio affidato alla cooperativa controinteressata è oramai ampiamente spirato e nessuna specifica utilità potrebbe quindi avere l'annullamento dell'atto che ne ha disposto l'affidamento.

La soddisfazione dell'interesse della ricorrente potrà invece avvenire sul piano risarcitorio in quanto l'annullamento dell'atto di autotutela con il quale l'Amministrazione ha "revocato" l'aggiudicazione del servizio, consente di qualificare in termini di inadempimento contrattuale la sua anticipata interruzione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara in parte inammissibile ed in altra parte lo accoglie ai sensi di cui in motivazione. Per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese legali che liquida in Euro.

2.000 oltre I.V.A. e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2008, con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano - Presidente

Pietro De Berardinis - Referendario

Raffaello Gisoni - Referendario est.